


Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

Cfp a società in liquidazione, rilevante lo “stato di emergenza”

16 Ottobre 2020

Se la fase per la realizzazione degli asset è stata avviata prima del 31 gennaio 2020, l'erogazione a fondo perduto non spetta in quanto l'attività ordinaria non è stata interrotta dall'epidemia



Nell'ambito di una liquidazione societaria possono fruire del contributo a fondo perduto Covid previsto dal decreto “Rilancio” (**articolo 25** del DI n. 34/2020) i soli soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19. E' il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con la **risposta n. 476** del 16

ottobre 2020.

L'istante, nonostante non abbia subito danni a seguito dell'emergenza sanitaria Covid e presenti dei dubbi in merito alla spettanza del beneficio, intende richiedere il contributo a fondo perduto in quanto la società di cui è titolare ha i requisiti individuati dalla normativa, poichè nel 2019 ha totalizzato ricavi pari a 0, quindi inferiori al tetto dei 5 milioni di euro, e inoltre le mensilità di aprile 2019 e 2020 hanno rispettato la diminuzione del fatturato che infatti è superiore ai 2/3.

L'Agenzia ricorda che l'articolo 25 del Dl "Rilancio" ha previsto un contributo a fondo perduto a esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo, reddito agrario, titolari di partita Iva, a patto che nel 2019 non abbiano totalizzato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore almeno a 2/3 del fatturato di aprile 2019.

L'Agenzia, per quel che interessa il caso in esame, richiama la **circolare n. 22/2020** con la quale è stato chiarito che le imprese la cui liquidazione anche volontaria sia stata avviata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè dopo il 31 gennaio 2020, non possono beneficiare del contributo qui in esame, in quanto l'attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall'emergenza epidemiologica. *"Diversamente, considerata la ratio legis della disposizione normativa che disciplina il contributo, sono inclusi nell'ambito applicativo della norma i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020. Con riguardo all'ammontare dei ricavi di cui al comma 3, sarà necessario fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Valgono in ogni caso le modalità di determinazione della riduzione del fatturato così come chiarite nella circolare n. 15/E del 2020".*

Dal momento che, nel caso in esame, la fase di liquidazione della società è stata avviata prima della dichiarazione ufficiale dello stato di emergenza epidemiologica, cioè prima del 31 gennaio 2020, non potrà fruire del contributo a fondo perduto.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cfp-societa-liquidazione-rilevante-stato-emergenza>